Anno LV – N. 40 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Giovedì 13 febbraio 2025

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 6 febbraio 2025 - n. 1503
Programma sperimentale per l'individuazione di alloggi di proprietà delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale in favore delle donne vittime di violenza di cui alle d.d.g.r. n. 550/2023, n. 639/2023 e n. 2345/2024: secondo provvedimento di ricognizione degli esiti manifestazione di interesse 2

Decreto dirigente unità organizzativa 6 febbraio 2025 - n. 1511
Aggiornamento elenco Centri Antiviolenza e Case Rifugio iscritti all'albo istituito con d.g.r. 1073/2023 di cui all'art. 3 della l.r. n. 11/2012 12

D.G. Cultura

Decreto dirigente struttura 5 febbraio 2025 - n. 1404
Aggiornamento delle modalità operative relative alla procedura per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – Anno fiscale 2024 18

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 6 febbraio 2025 - n. 1496
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto n. 15235 del 10 novembre 2021. Concessione deroga al requisito del paragrafo 20.2 esclusivamente per le imprese suinicole dislocate nei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito dei focolai di peste suina africana 32

Comunicato regionale 11 febbraio 2025 - n. 23
Richiesta di modifica presentata dal Consorzio Garda DOC relativa al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Garda. Integrazione alla proposta di modifica pubblicata sul BURL dell'8 agosto 2022 34

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Il comitato di indirizzo - Delibera n. 1 del 29 gennaio 2025
Presa d'atto del decreto del Presidente della Giunta regionale per Regione Emilia-Romagna n. 184 del 13 dicembre 2024 e conseguente modifica della composizione del comitato di indirizzo 69

Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Il comitato di indirizzo - Delibera n. 2 del 29 gennaio 2025
Approvazione della prima variazione del Programma triennale dei lavori 2025-2027 69

Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Il comitato di indirizzo - Delibera n. 3 del 29 gennaio 2025
Approvazione della prima variazione del Programma triennale degli acquisti 2025-2027 69

Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Il comitato di indirizzo - Delibera n. 4 del 29 gennaio 2025
Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Agenzia 2025-2027 69

Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Il comitato di indirizzo - Delibera n. 5 del 29 gennaio 2025
Presa d'atto delle disposizioni di cui al comma 162 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 69

D.G. Cultura

D.d.s. 5 febbraio 2025 - n. 1404
Aggiornamento delle modalità operative relative alla procedura per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – Anno fiscale 2024

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTIVITÀ PERFORMATIVE MULTIDISCIPLINARI, CINEMA ED EVENTI

Richiamati:

- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo» e, in particolare, il Titolo VI;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, con particolare riferimento all'Obiettivo Strategico 6.1.2 «Sostenere il sistema culturale lombardo»;
- il Programma Triennale per la Cultura 2023–2025, approvato con d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023, come previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25;

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 77 bis, modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400, esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel d.m. Attività Produttive 18 aprile 2005 *(Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)*;

Vista la d.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 recante «Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica»;

Dato atto che con la succitata d.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 è stato previsto:

- che saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per «attività prevalente» si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla Camera di Commercio e che, in ogni caso, Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva il maggiore ammontare di ricavi o di compensi nel corso del periodo d'imposta;
- di predisporre una procedura sulla piattaforma Bandi e Servizi al fine di individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP,
- di demandare alla Dirigente della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi, vista la natura di aiuto fiscale non automatico, gli adempimenti relativi alla valutazione dell'ammissibilità dei soggetti e alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti ai fini delle attività inerenti al regime de minimis di cui al d.m. 115/2017 secondo le modalità stabilite in particolare all'art.10, per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo d.m.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:

- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni. Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel Registro sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

Richiamata la d.g.r. n. XII/1799 del 29 gennaio 2024 che ha adeguato le modalità applicative dell'agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui alla d.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», stabilendo che:

- gli aiuti concessi a partire dall'anno di imposta 2023 sono da subito adeguati alle nuove disposizioni «de minimis», aumentando i contributi concedibili nel rispetto del massimale di 300.000,00 € per gli aiuti «de minimis» che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023, la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e che i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi, per le imprese iscritte al Registro delle Imprese, sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi, per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese, sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Dato atto che la suddetta d.g.r. ha stabilito che, a partire dall'anno fiscale 2024, la misura di cui alla d.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 si configuri come aiuto di Stato semi-automatico, demandando ad Agenzia delle Entrate di garantire gli adempimenti di cui all'art. 9 e successivi del d.m. 115/2017 e confermando tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al succitato provvedimento;

Stabilito che gli aiuti:

- non potranno essere concessi alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;
- possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
- possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri Regolamenti «de minimis», a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 2831/2023;
- non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

Considerata la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

Valutato che quindi il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo, rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale, non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla

partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che, ai sensi dell'art.10 del d.m. 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro Nazionale Aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati da parte dell'Agenzia delle entrate;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il Registro Nazionale Aiuti (RNA) utilizza, quale data di concessione, quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

Stabilito inoltre che alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2, paragrafo 2, lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Ritenuto pertanto che il controllo del massimale «de minimis» avvenga esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, c. 6, primo capoverso, senza ricorrere quindi, per alcuna impresa, alla richiesta di autodichiarazioni in tal senso come previsto dalla normativa nazionale;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA, saranno individuati eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre anni in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;

Stabilito che, nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto aiuti riconducibili alla categoria «de minimis» d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo dell'arco di tre anni e qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Dato atto che la misura è stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti con il codice identificativo CAR 15087;

Dato atto che, a partire dall'anno fiscale 2024, la misura si configura come aiuto di Stato semi-automatico e che sono demandati ad Agenzia delle Entrate gli adempimenti di cui all'art. 9 e successivi del d.m. 115/2017, comprese le conseguenze derivanti dalla registrazione dei COR;

Vista la comunicazione del 5 febbraio 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che la procedura per la partecipazione al bando non prevede l'acquisizione da parte di Regione Lombardia di dati personali e che pertanto la normativa sul trattamento dei dati personali non trova applicabilità;

Ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – Anno fiscale 2024», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dalla legge n. 241/1990;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Sevizi www.bandi.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – Anno fiscale 2024», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che in materia di aiuti di Stato la d.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023, come aggiornata dalla d.g.r. n. XII/1799 del 29 gennaio 2024, ha stabilito che l'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

3. di dare atto che, come stabilito dalla d.g.r. n. XII/1799 del 29 gennaio 2024, a partire dall'anno fiscale 2024, la presente misura si configura come aiuto di Stato semi-automatico, demandando ad Agenzia delle Entrate gli adempimenti di cui all'art. 9 e successivi del d.m. 115/2017, comprese le conseguenze della registrazione dei COR;

4. di stabilire che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento del massimale di cui al Regolamento(UE) 2831/2023, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale ancora disponibile;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Nicoletta Finardi

ALLEGATO A

MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77 BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO FISCALE 2024

Indice

A.1 Finalità e obiettivi 2
A.2 Riferimenti normativi 2
A.3 Soggetti beneficiari 3
A.4 Dotazione finanziaria 3
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione 3
C.1 Presentazione delle domande 5
C.2 Tipologia di procedura per l'ammissibilità all'agevolazione 7
C.3 Istruttoria 7
C3.a Modalità e tempi per l'ammissibilità all'agevolazione 7
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 7
C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 7
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione 8
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 8
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 8
D.3 Ispezioni e controlli 9
D.4 Monitoraggio dei risultati 9
D.5 Responsabile del procedimento 9
D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti 9
SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI 10
D.7 Diritto di accesso agli atti 12
D.8 Riepilogo date e termini temporali 12

A.1 Finalità e obiettivi

La legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, all'art. 77 bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, e modificato dalla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) di cui al comma 1 dell'articolo 16, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400, esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Con il presente Avviso Regione Lombardia intende approvare l'aggiornamento delle modalità operative relative alla procedura di domanda da parte delle imprese che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP ai sensi dell'art. 77 bis della l.r. 10/2003 per l'anno fiscale 2024.

A.2 Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 10/2003 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali"
- Legge regionale n. 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo";
- Legge regionale n. 34/2022 "Legge di stabilità –2023-2025"
- Legge Regionale n. 23 /2024 "Bilancio di previsione 2025 – 2027"
- D.c.r. n. XII/101 del 05 dicembre 2023, "Programma triennale per la cultura 2023 – 2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo";
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- D.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica;
- D.g.r n. XII/1799 del 29 gennaio 2024 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica - adeguamento della misura a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- D.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3465 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica";
- D.Lgs. n. 446/1997, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- D.Lgs. n. 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";
- D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";

- Legge n. 234/2021, art. 1, comma 8 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che dispone che a partire dal 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

A.3 Soggetti beneficiari

Saranno ammissibili alla fruizione i soggetti che svolgono, sul territorio lombardo, attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400, in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e, in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Per la verifica dell’attività prevalente sarà richiesto al soggetto di indicare il volume complessivo dell’impresa e il volume d’affari derivante unicamente dall’attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 591400): entrambi i dati sono relativi alle sedi presenti sul territorio lombardo.
Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese. Sono altresì escluse le persone fisiche e le imprese individuali in quanto non sono assoggettate all’IRAP ai sensi della L. 234/2021 art. 1, comma 8.

I soggetti dovranno avere sede legale o operativa sul territorio lombardo e il beneficio riguarda unicamente la riduzione dell’1% dell’aliquota IRAP versata per le attività produttive svolte sul territorio lombardo.

A.4 Dotazione finanziaria

Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati dello stato di previsione del bilancio regionale inclusa per il triennio 2025-2027, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2025-2027, di cui alla l.r. 30 dicembre 2024, n. 23, recante “Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale”.

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell’aliquota IRAP di cui all’art. 77 bis della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il periodo d’imposta 2024.

L’agevolazione fiscale de qua sull’IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione).

Nel caso di applicazione del regime “de minimis”, la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023.
Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2 del Regolamento). Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un’influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all’Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all’art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023.
Come stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento comunitario n. 2831/2023, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non deve superare i € 300.000,00 nell’arco di tre anni.
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.
La tipologia di aiuto fiscale della presente misura prevede l’adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell’entità della fruizione dell’aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati.
A partire dall’anno fiscale 2024, l’agevolazione fiscale sull’IRAP si configura come aiuto di Stato semi-automatico e pertanto, a seguito dell’adozione del provvedimento autorizzativo regionale di individuazione dei soggetti ammissibili all’agevolazione, è demandato ad Agenzia delle Entrate di garantire gli adempimenti di cui all’art. 9 e successivi del D.M. 115/2017, comprese le conseguenze della registrazione.

Le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro Nazionale Aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale Aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. Il massimale di 300.000,00 € nell’arco di tre anni si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.
Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato nell’arco dei tre anni.
Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 2831/2023.
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
La concessione dell'agevolazione finanziaria in oggetto non sarà rivolta alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.
Come previsto dall'articolo 6 "Monitoraggio e comunicazione" del Regolamento (UE) n. 2831/2023 saranno individuati eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco dei tre anni in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA.

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di ammissibilità dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente (legale rappresentante o delegato con potere di firma) **obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it.**
In attuazione del Titolo III del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, si comunica che per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.
Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Se il firmatario non coincide con il legale rappresentante, la firma da parte di un delegato, che dovrà presentare atto di delega, è ammessa esclusivamente se prevista dallo statuto, da un verbale dell'organo dell'ente o da formale procura.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.
Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menu Regione/SpazioRegione.
Per informazioni sulla CRS consultare: https://www.crs.regione.lombardia.it
Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID, art 15 D.Lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B, art. 27 bis.
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

- Modulo di domanda compilato e firmato
- Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:

DOCUMENTAZIONE	**NOTE**	**MODELLO SCARICABILE DA PIATTAFORMA BANDI E SERVIZI**
I. Dichiarazione "De Minimis"	il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante e non da un delegato	Sì
II. Ultima situazione economica contabile dell'esercizio 2024		NO

N.B. La domanda di ammissione all'agevolazione per l'anno fiscale 2024 dovrà essere presentata anche dai soggetti beneficiari nell'anno 2023 al fine della verifica del mantenimento dei requisiti.

Termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la modalità sopradescritta a partire **dal 25 febbraio 2025 ore 10.00**, data di apertura della procedura informatica, ed **entro e non oltre il 21 marzo 2025 ore 16:30** (eventuali ritardi nell'apertura del sistema informativo verranno comunicati sui siti: www.bandi.regione.lombardia.it, www.regione.lombardia.it).

Si ricorda che, ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it come indicato nel presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'ammissibilità all'agevolazione

La procedura di selezione utilizzata per l'ammissibilità all'agevolazione è di tipo automatico. Saranno valutati il possesso dei requisiti per l'ammissibilità formale alla fruizione da parte dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi per l'ammissibilità all'agevolazione

Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con Decreto del Direttore della D.G. Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità formale mediante verifica documentale e procederà ad individuare i soggetti ammissibili all'agevolazione.
Il procedimento di valutazione si concluderà entro 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all'art. C.1, ferma restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla richiesta.
In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di ammissione si intenderà automaticamente decaduta.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità della domanda saranno valutati i seguenti elementi:

a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della completezza della documentazione richiesta;
b) Svolgimento di attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo, in via esclusiva ovvero prevalente.

Saranno condizioni di **inammissibilità** della domanda, che comporteranno il rigetto della stessa:
- L'incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato.

C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito dell'istruttoria formale, svolta dagli uffici regionali competenti, potranno risultare:
- Ammessi all'agevolazione
- Non ammessi all'agevolazione.

Sulla base degli elenchi redatti dal Nucleo di Valutazione, il Dirigente competente con proprio atto stabilirà:

- le domande ammesse all'agevolazione
- le domande non ammesse all'agevolazione.

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e trasmessi via pec ai soggetti richiedenti.
Il Dirigente della Struttura regionale competente della D.G. Cultura trasmetterà l'elenco delle imprese (codice fiscale e partita IVA) beneficiarie dell'agevolazione alla U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali della D.C. Bilancio e Finanza al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate le imprese ammesse a fruire dell'agevolazione fiscale per gli adempimenti di cui all'art. 9 e successivi del D.M. 115/2017, comprese le conseguenze derivanti dalla registrazione dei COR.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF (Ministero Economia e Finanze) per il periodo d'imposta 2024.

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- rispettare i requisiti del regime di aiuti applicato;
- fornire la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'agevolazione, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia.
Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto comporta la decadenza dell'agevolazione concessa.
L'agevolazione concessa decade anche a seguito di controlli o ispezioni, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;
- Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
- Intervenuta rinuncia all'agevolazione.

Al verificarsi di uno dei sopraccitati casi Regione Lombardia procederà, con un atto del Dirigente competente, alla decadenza dall'agevolazione concessa.

Qualora dalla verifica che il plafond "de minimis" non sia disponibile in tutto o in parte nei tre anni solari precedenti alla concessione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'agevolazione sarà rimodulata o revocata dall'Agenzia delle Entrate, che attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel bando in oggetto.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alla domanda per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
Il rispetto dei requisiti previsti dal regime di Aiuto di Stato potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore indicato è il seguente

- Numero di soggetti beneficiari

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera g) della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di 'adesione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

D.G. Cultura – Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi - Dirigente Nicoletta Finardi

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando è pubblicato sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni riferite al bando:

- Cristina Celi tel. 02.6765.6233
- Alessandra Corno tel. 02.6765.3786

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it

Per informazioni sulla procedura on line: Numero verde 800.131.151, e-mail: bandi@regione.lombardia.it
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO	AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77 BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO FISCALE 2024
DI COSA SI TRATTA	Con il presente aggiornamento si intendono individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP stabilita dall'art. 77 bis della l.r. 10/2003 per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) per il periodo d'imposta 2024.
TIPOLOGIA	Riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Potranno presentare domanda soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo. Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese. Sono altresì escluse le persone fisiche e le imprese individuali in quanto non tenute al versamento IRAP.
RISORSE DISPONIBILI	Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', dello stato di previsione del bilancio regionale inclusa per il triennio 2025-2027, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2025-2027, di cui alla l.r. 30 dicembre 2024, n. 23, recante "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale".
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Regime "de minimis"
DATA DI APERTURA	25 febbraio 2025 ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	21 marzo 2025 ore 16:30
COME PARTECIPARE	La domanda di ammissione dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente **obbligatoriamente in**

	forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo: ➢ Modulo di domanda compilato e firmato; ➢ Dichiarazione "De Minimis"; ➢ Ultima situazione economica contabile dell'esercizio 20243. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura automatica. Saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per "attività prevalente" si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni riferiti al bando: D.G. Cultura - Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema Ed Eventi • Cristina Celi tel. 02.6765.6233 • Alessandra Corno tel. 02.6765.3786 e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it Per informazioni sulla procedura informatica: Numero verde 800.131.151, e-mail: bandi@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

D.7 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Cultura
Indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
E-mail: cultura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.8 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande	Dal 25/02/2025 ore 10.00 al 21/03/2025 ore 16:30
Istruttoria delle domande	Entro 30 giorni dalla chiusura del bando